

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1443

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTEMERO

Modifica all'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne e dei loro discendenti che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero

Presentata il 30 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In materia di cittadinanza esiste una discriminazione giuridica nei confronti delle donne che, emigrate all'estero nel secolo scorso, sono state private della cittadinanza per se stesse e per i propri figli, poiché l'articolo 10 della legge n. 555 del 1912 non estendeva il diritto di cittadinanza al figlio di madre italiana e di padre ignoto o straniero, nel caso fosse privo di cittadinanza anch'egli.

Con la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) è stato affermato il principio di uguaglianza tra uomo e donna nell'ambito dei rapporti familiari.

La Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, sulla base anche delle sentenze della

Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, ha stabilito il riconoscimento dello *status* di cittadino italiano anche ai figli di donne che hanno perso la cittadinanza, senza concorso di volontà propria, in conseguenza del matrimonio con cittadini stranieri, contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.

In sede giudiziale, invece, gli interessati possono adire il giudice ordinario per ottenere il riconoscimento della cittadinanza senza particolari limitazioni. È sufficiente, infatti, dimostrare di essere nati da una cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 555 del 1912, per effetto del matrimonio contratto con un cittadino straniero e che non venga eccepita l'esistenza di una rinuncia a tale *status*.

Il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione V, in sede consultiva, n. 105 del 15 aprile 1983, risolve che per forza della sentenza n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale potevano considerarsi cittadini italiani soltanto gli individui nati da madre cittadina a far data dal 1° gennaio del 1948, sul presupposto che l'efficacia della sentenza della Consulta non poteva azionare retroattivamente oltre il momento in cui si produce il contrasto tra la legge anteriore e la nuova Costituzione, e per questo prima della data di entrata in vigore della Costituzione, cioè il 1° gennaio 1948.

L'articolo 219, primo comma, della legge n. 151 del 1975, recante « Riforma

del diritto di famiglia », stabilisce che: « La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile ».

Poiché solo una modifica legislativa può fornire la soluzione del problema, questa proposta di legge vuole fornire un piccolo, ma importante, tassello che va a inserirsi nella organica revisione di un intervento di riforma della materia, specificando che la norma di cui sopra si intende applicabile dal 1° luglio 1912.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione del periodo precedente si applica a partire dal 1° luglio 1912 ».

€ 1,00



17PDL0012850